



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2014
(OR. en)**

9934/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0138 (COD)**

**PECHE 258
CODEC 1310**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 265 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 265 final.

All.: COM(2014) 265 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.5.2014
COM(2014) 265 final

2014/0138 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio

{SWD(2014) 153 final}

{SWD(2014) 154 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La pesca con reti da posta derivanti è tradizionalmente praticata con reti aventi lunghezza limitata e apertura di maglia relativamente contenuta per catturare varie specie pelagiche di piccole e medie dimensioni presenti per lo più nelle zone costiere o in transito attraverso di esse. Problemi significativi sono apparsi verso la fine degli anni '70 e '80, quando hanno cominciato ad essere utilizzate reti di questo tipo a maglie larghe e di varie decine di chilometri di lunghezza. L'uso di tali attrezzi ha prodotto un aumento significativo dei tassi di mortalità accidentale di specie protette, tra cui, in particolare, cetacei, tartarughe marine e squali, destando preoccupazione nei consessi internazionali quanto al loro impatto ambientale.

All'inizio degli anni '90, a seguito di una serie di risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite¹ a favore di una moratoria sulla pesca d'altura praticata con grandi reti da posta pelagiche², l'Unione europea ha elaborato una normativa su questo tipo di pesca.

Pertanto la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km sono vietati nell'UE dal giugno 1992 (eccetto nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund). Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura di specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (specie non autorizzate). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle specie suddette catturati con reti da posta derivanti. Dal 1° gennaio 2008 è altresì vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta derivante nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.

Tuttavia il quadro legislativo dell'UE in materia di reti da posta derivanti presenta alcune carenze, in quanto le norme vigenti sono facilmente eludibili. La mancanza di norme unionali sulle caratteristiche degli attrezzi (dimensione massima delle maglie, spessore massimo del filo ritorto, rapporto di armamento, ecc.) e sull'uso degli attrezzi (distanza massima dalla costa, tempo di immersione, campagne di pesca, ecc.), da un lato, e la possibilità di tenere a bordo altri attrezzi da pesca, dall'altro, hanno consentito ai pescatori di utilizzare illegalmente reti da posta derivanti per catturare specie di cui è vietata la pesca con tali reti, dichiarando di aver utilizzato a tal fine un altro attrezzo (palangari, ecc.).

Inoltre, nonostante le disposizioni vigenti, nelle acque dell'Unione continua ad essere segnalato l'uso illegale di reti da posta derivanti. Gravi violazioni da parte di alcuni Stati membri hanno dato luogo a due sentenze della Corte di giustizia europea nei confronti della Francia (C-556/07; C-479/07) e dell'Italia (C-249/08).

L'attività di controllo e di contrasto non sta producendo i risultati auspicati, in quanto la natura stessa di questo tipo di pesca, praticato su piccola scala, consente ai pescatori di adattarsi facilmente e di trovare strategie per eludere i controlli. Le reti da posta derivanti di piccole dimensioni sono tuttora autorizzate e le lacune della legislazione unionale ne facilitano l'uso illegale. Risulta così estremamente difficile per le autorità preposte al controllo documentare

¹ Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: 44/225 del 22 dicembre 1989; 45/197 del 21 dicembre 1990; 46/215 del 20 dicembre 1991.

² La convenzione sul divieto della pesca con reti derivanti nel Pacifico meridionale (convenzione di Wellington) ha definito le grandi reti da posta derivanti fissandone la dimensione ad oltre 2,5 km di lunghezza. Convenzione di Wellington del 24 novembre 1989, entrata in vigore il 17 maggio 1991. <http://www.mfe.govt.nz/laws/meas/wellington.html>;
<http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-02/large-driftnets.xml>.

con prove attendibili l'esercizio di attività illecite e riuscire in ultima analisi a far rispettare le norme.

In tale contesto non sorprende che l'uso di tali attrezzi da pesca continui a suscitare gravi timori dal punto di vista ambientale e della conservazione delle risorse.

Per ovviare a questa situazione e ottemperare all'obbligo internazionale dell'Unione di regolamentare opportunamente la pesca con reti da posta derivanti, il regolamento proposto, basato su un approccio precauzionale, stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante in tutte le acque dell'UE. Esso introduce inoltre una nuova e più completa definizione di questo attrezzo da pesca, in modo da colmare eventuali lacune normative.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stata realizzata una valutazione d'impatto sulla base di informazioni provenienti da diverse fonti: consultazione pubblica via internet, due studi coordinati³, informazioni trasmesse dagli Stati membri e osservazioni del gruppo direttivo della valutazione d'impatto.

La valutazione d'impatto ha esaminato le seguenti opzioni strategiche: 1) status quo; 2) azioni nell'ambito delle misure tecniche e/o di controllo per migliorare la capacità di controllo e la compatibilità ambientale; 3) divieto selettivo delle attività con reti da posta derivanti considerate particolarmente pericolose per le specie rigorosamente protette e/o tali da rendere inevitabili catture accessorie di specie non autorizzate; 4) divieto assoluto della pesca con reti da posta derivanti.

Tuttavia l'assenza o l'inadeguatezza della sorveglianza esercitata dagli Stati membri su questo tipo di pesca, sia a fini di controllo che per scopi scientifici, e il limitato sforzo di campionamento impiegato nei due studi non consentono di disporre di un quadro esaustivo delle attività di pesca attualmente praticate e del loro impatto ambientale; risulta pertanto impossibile valutare l'impatto delle diverse opzioni strategiche mediante un'analisi basata su indicatori.

L'opzione 4 è risultata preferibile alle opzioni 1, 2 e 3, in quanto soddisfa in misura maggiore i criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza, assicurando nel contempo il migliore risultato in termini di impatto ambientale e di riduzione dell'onere amministrativo. A suo favore si è espresso oltre il 52% dei partecipanti alla consultazione pubblica, comprese le associazioni di pescatori e le ONG. L'opzione 4 risulta quindi quella più adeguata applicando il principio di precauzione per le attività di pesca che potrebbero comportare un rischio elevato di catture accidentali di specie rigorosamente protette e sulle quali gli Stati membri non esercitano un controllo o esercitano un controllo insufficiente.

Le attività di pesca recensite, praticate con reti da posta derivanti, sono prevalentemente stagionali e le flotte che vi partecipano comprendono navi polivalenti, per un totale di almeno 840 imbarcazioni (escluso il Mar Baltico) disperse su una vasta area. La maggior parte dei pescatori esercita questo tipo di pesca solo per pochi mesi all'anno, e in alcuni casi per meno

³ - MAREA- Contratto specifico n. 8 (SI2.646130). "Identification and characterization of the small scale driftnet fisheries in the Mediterranean (DriftMed)".
- MAREA- Contratto specifico n. 5 (SI2.650655). "Study in support of the review of the EU regime on the small-scale driftnet fisheries".

di quindici giorni. Pertanto il divieto assoluto di utilizzare reti da posta derivanti non si tradurrà in una corrispondente riduzione del numero di pescatori, i quali continueranno a operare con altri attrezzi contemplati nella loro licenza di pesca. Sulla base delle informazioni raccolte per la valutazione d'impatto, l'efficienza e la rilevanza economica dell'attrezzo per le navi e per le flotte risultano molto variabili, benché limitate a livello nazionale. Per le flotte per le quali i dati sono disponibili, come quella britannica, il valore totale degli sbarchi effettuati dai circa 250 pescherecci operanti con piccole reti da posta derivanti corrisponde allo 0,14% del valore totale degli sbarchi effettuati dal Regno Unito nel 2011. Per l'Italia, dove sono stati recensiti circa 100 pescherecci attivi, l'importanza economica delle reti da posta derivanti è bassa a livello nazionale (0,8% in termini di valore e 1,3% in termini di peso sbarcato), nonostante il valore degli sbarchi rappresenti dal 20% al 55% circa (e in un caso fino al 90%) del volume d'affari realizzato da questi pescherecci. Tuttavia i profitti generati dall'uso di reti da posta derivanti sono molto variabili, con valori compresi tra l'1% e il 54% del fatturato generato dai pescherecci e una media del 22% per l'intero comparto italiano della pesca praticata con questo tipo di attrezzi. Pertanto, benché non si possa escludere che il divieto possa incidere su alcune delle navi che esercitano questo tipo di pesca, su scala nazionale e subregionale l'impatto socioeconomico globale da esso derivante è considerato trascurabile.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un divieto assoluto di detenzione a bordo e di utilizzo di qualsiasi tipo di rete da posta derivante in tutte le acque dell'Unione e per tutti i pescherecci dell'Unione. Introdurre una definizione riveduta e più completa delle reti da posta derivanti per colmare ogni possibile lacuna nella legislazione vigente.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è necessaria e opportuna per l'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. La presente proposta si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: l'atto abroga e modifica regolamenti vigenti, che possono essere modificati soltanto da un altro regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ istituisce un quadro di gestione per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse.
- (2) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi sull'approccio precauzionale, che deriva non solo dal principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma anche dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea, enunciati nell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici⁶ e in particolare nel suo articolo 6, nonché sui migliori dati scientifici disponibili.
- (3) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto

⁴ GU C del , pag. .

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.

all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (4) A seguito dei timori per l'impatto ambientale delle grandi reti da posta derivanti di oltre 2,5 km di lunghezza, che hanno provocato una mortalità accidentale significativa di specie protette, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 44/225 del 22 dicembre 1989, 45/197 del 21 dicembre 1990 e 46/215 del 20 dicembre 1991⁸ a favore di una moratoria sull'uso di tali attrezzi da pesca.
- (5) Il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio⁹ istituisce pertanto un quadro di gestione per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche che prevedono una limitazione generale della lunghezza massima totale delle reti da posta derivanti a 2,5 km, nonché il divieto di utilizzare o tenere a bordo reti da posta derivanti destinate alla cattura di determinate specie.
- (6) Inoltre, il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹⁰ vieta l'utilizzo e la detenzione a bordo di reti da posta derivanti a decorrere dal 1° gennaio 2008 nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.
- (7) Gli obiettivi di conservazione riguardanti la mortalità accidentale di specie protette perseguiti dalle suddette norme dell'Unione sulle reti da posta derivanti sono tuttora validi e dovrebbero essere rafforzati.
- (8) Per motivi di chiarezza e per garantire la comprensione e un'applicazione uniforme, da parte degli Stati membri, delle norme pertinenti, è opportuno precisare la definizione di reti da posta derivanti.
- (9) È inoltre necessario ampliare il campo di applicazione di tale definizione per includervi eventuali nuovi tipi di reti derivanti, diversi dalle reti da posta derivanti, messi a punto in determinati tipi di pesca. È particolarmente importante includere in tale definizione gli attrezzi che, diversamente dalle reti da posta derivanti, sono composti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, ma che operano in prossimità della superficie dell'acqua allo stesso modo delle reti da posta derivanti e hanno un impatto simile sulle risorse marine, e che dovrebbero pertanto essere regolamentati in modo coerente.

⁷ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/44/225, del 22 dicembre 1989, relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari, pag. 147. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/45/197, del 21 dicembre 1990, relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari, pag. 123. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/215, del 20 dicembre 1991, relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari, pag. 147.

⁹ Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

- (10) Il vigente quadro legislativo dell'Unione europea sulle reti da posta derivanti presenta vari punti deboli e lacune, in quanto le norme si sono rivelate facilmente eludibili e insufficienti a rispondere alle preoccupazioni che l'uso di tali attrezzi da pesca comporta per la conservazione delle risorse.
- (11) La pesca con reti da posta derivanti è praticata da un numero indefinibile di piccoli pescherecci polivalenti, che nella maggior parte dei casi non sono soggetti ad alcun controllo o monitoraggio scientifico regolare. Trattandosi di attività svolte su scala artigianale e in quanto tali difficili da monitorare, l'azione di controllo e di contrasto non ha prodotto i risultati auspicati in termini di conservazione delle risorse marine, specialmente per quanto riguarda talune specie protette.
- (12) Attività di pesca illegali praticate con reti da posta derivanti da pescherecci dell'Unione, in particolare dirette alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 847/97, continuano ad essere segnalate, cosa che contribuisce ad alimentare le critiche mosse all'Unione per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi internazionali vigenti in materia.
- (13) Inoltre, la pesca con reti da posta derivanti praticata sulla superficie dell'acqua o in prossimità della stessa continua a destare grande preoccupazione per le catture accidentali di animali a respirazione aerea, quali mammiferi marini, tartarughe marine e uccelli marini, che nella maggior parte dei casi costituiscono specie rigorosamente protette a norma della legislazione unionale.
- (14) Dal canto loro, i sistemi di monitoraggio e di notifica istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat)¹¹ si sono rivelati inefficaci nell'identificare e registrare le cause antropiche di mortalità, legate all'attività di pesca, di specie rigorosamente protette.
- (15) L'approccio ecosistemico alla gestione della pesca impone di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività alieutiche sugli ecosistemi marini e di evitare o ridurre per quanto possibile le catture indesiderate.
- (16) Considerate le ragioni suesposte, e per affrontare adeguatamente i problemi che questo tipo di attrezzo continua a causare in termini di conservazione e conseguire in modo efficace ed efficiente gli obiettivi ambientali e di rispetto delle norme, tenuto conto del limitato impatto socioeconomico, è necessario introdurre un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta derivante in tutte le acque dell'Unione, applicabile sia ai pescherecci dell'Unione operanti nelle acque unionali o fuori di esse che ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- (17) Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione è inoltre necessario sopprimere tutte le altre disposizioni in materia di reti da posta derivanti, modificando i

¹¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

regolamenti (CE) n. 850/98¹², (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006¹³ del Consiglio e abrogando il regolamento (CE) n. 894/97.

- (18) I pescherecci che praticano la pesca artigianale con reti da posta derivanti potrebbero aver bisogno di un certo tempo per adeguarsi alla nuova situazione e necessitare di un periodo di transizione. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1° gennaio 2015,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di pesca che rientrano nel campo di applicazione della politica comune della pesca quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1380/2013.
2. Inoltre, per "rete da posta derivante" si intende una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva, come un'ancora galleggiante o un'ancora da fondo fissata a una sola estremità della rete.

Articolo 3

Divieto delle reti da posta derivanti

È vietato:

- a) catturare risorse biologiche marine con reti da posta derivanti; nonché
- b) tenere a bordo di un peschereccio qualsiasi tipo di rete da posta derivante.

¹² Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Articolo 4

Modifiche di regolamenti correlati

1. All'articolo 20 del regolamento (CE) n. 850/98, il paragrafo 3 è soppresso.
2. Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:
 - a) l'articolo 1 *bis* è soppresso.
 - b) nell'allegato I, il punto A, lettera b), e il punto E, lettera b), sono soppressi;
 - c) nell'allegato III, il punto D è soppresso.
3. L'articolo 2, lettera o), l'articolo 9 e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono soppressi.
4. Nell'allegato II, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006, i termini "e delle reti da posta derivanti" sono soppressi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 894/97 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente